

l'onorevole relatore e come hanno osservato l'onorevole Giavazzi ed altri colleghi, il perito, che cosa deve fare? Dovrà tener conto per determinare il valore dei fondi, degli elementi inerenti alla sopravvalutazione o sottovalutazione dei prezzi correnti.

Supponiamo che si abbia, nella determinazione del prezzo dei fondi, in quel momento vigente sul mercato, una condizione di sopravvalutazione. Il perito, naturalmente, partirà da queste condizioni di sopravvalutazione, ma facendo gli scarti che occorrono cercherà di giungere all'apprezzamento delle condizioni normali in cui la valutazione sua ha da avvenire.

Può invece verificarsi il fenomeno contrario nel momento in cui la perizia si eseguisce, cioè, si abbia una sottovalutazione nei prezzi del mercato; e anche in questo caso il perito, avendo di mira la finalità di raggiungere una valutazione normale del reddito medio per i fondi che si tratta di periziare, deve scartare questi elementi transitori di sottovalutazione per riportarsi alle condizioni di normalità, col suo criterio di stima.

Mi sembra quindi che il criterio adottato dalla Commissione, e accettato già dal Governo, sia quello che meglio si raccomanda e che offre le maggiori garanzie.

Nè vale l'obiezione che faceva l'onorevole Modigliani in ordine al momento in cui si deve eseguire la valutazione dei fondi da espropriare, perchè è evidente, (e si possono, occorrendo, porre nella legge tutti i chiarimenti necessari per completare il concetto che ora sto svolgendo): quando si parla di valutazione del fondo bisogna riferirsi allo stato di cultura in cui il fondo si trova nel momento in cui si inizia la procedura di espropriazione. Ciò è evidente, è naturale, e nasce dalla stessa considerazione di quelle condizioni normali che si vogliono porre come base al lavoro del perito.

Inoltre vorrei pregare l'onorevole Modigliani di non insistere nel togliere la parola « presumibile » perchè quella parola rende più esattamente il concetto del lavoro che ha da compiere il perito nel fissare il prezzo, in quanto è proprio questa base di presumibilità che, partendo dalla condizione attuale del mercato e dei prezzi, gli indica di riportarsi in definitiva alla valutazione del reddito dal punto di vista della sua normale efficienza. Osservo ancora, e chiudo con questo concetto, che il reddito netto presumibile come normale è il criterio stesso seguito nelle espropriazioni che si stanno fa-

cendo in ordine alle leggi sull'Agro romano, per cui il concetto che la legge vigente accoglie è quello che ha ormai la sua accettazione più ampia in una materia del tutto analoga a quella del presente disegno di legge.

Perciò prego la Camera di non volere attendere a un ulteriore emendamento, e basare le sue determinazioni sopra il concetto stabilito sul testo della Commissione.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che l'onorevole Modigliani modifica il suo emendamento nel senso che alla frase « in base al reddito netto presumibile come normale del terreno stesso » sia sostituita l'altra « in base al reddito netto realizzato nell'ultimo ventennio ».

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Non è accettabile. Sono costretto a mantenere i criteri della Commissione per le ragioni svolte or ora.

VALENTINI ETTORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINI ETTORE. Poichè le dichiarazioni del ministro consacrate in verbale, avranno, nell'ipotesi che la legge vada in attuazione, valore di interpretazione autentica, mi permetto di domandare al ministro se fra le ragioni di sotto-valutazione e di sopra-valutazione, il perito abbia da tenere presente anche la svalutazione della moneta. Attualmente si paga con moneta svalutata.

BERTINI, *ministro d'agricoltura*. Certamente.

VALENTINI ETTORE. Prendo atto della dichiarazione del ministro.

PRESIDENTE. La Camera ha già deliberato che il prezzo di espropriazione in difetto di accordo fra le parti sarà determinato dalla Commissione provinciale mediante perizia giurata redatta dai periti nominati dalla Commissione stessa.

Ora bisogna deliberare in ordine al criterio di valutazione.

Vi è la proposta della Commissione che dice che bisogna valutare « in base al reddito netto presumibile come normale dei terreni stessi » proposta accettata dalla Commissione e dal Governo; vi è la proposta dell'onorevole Modigliani che dice: « in base al reddito netto realizzato nell'ultimo ventennio ». L'onorevole Caetani propone poi che si tenga conto di un terzo criterio, e cioè: a) « del reddito netto presumibile come normale dei terreni ». E questo primo comma del suo emendamento è perfettamente identico al testo della Commissione.